



Tutela il tuo futuro:  
fai centro con

ARCO

Fondo Pensione  
[www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)

Per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile  
arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e  
manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie e i  
dipendenti delle parti istitutive

## Presentazione Fondo Pensione ARCO

**Massimo Malavasi – Direttore generale**  
**Isabella Finizio – Responsabile Ufficio Gestione Amministrativa**

**8° webinar – Vantaggi fiscali dell'adesione al Fondo; tassazione agevolata sulle prestazioni**

29/04/2021



## Le fasi del Fondo Pensione ARCO

Raccolta  
dei contributi



Gestione finanziaria  
del patrimonio del Fondo



Erogazione  
delle prestazioni




ARCO funziona in base al principio della CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE

Ogni lavoratore che aderisce ad ARCO apre un proprio “conto” individuale,  
distinto da quello degli altri aderenti.

Le prestazioni finali dipendono dall'importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti.



## Le opportunità date dall'adesione ad ARCO





## I vantaggi fiscali per il lavoratore che ha aderito ad ARCO

- I contributi versati al fondo (dal Lavoratore e dall'Azienda) sono deducibili dal reddito del dipendente (limite deducibilità annua = € 5.164)
- Il dipendente ha un risparmio fiscale direttamente in busta paga (pari all'aliquota marginale IRPEF)

<b>Retribuzione annua su cui viene calcolata la contribuzione</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>Contributo annuo lavoratore (1,30%)</b>	<b>€ 260,00</b>
Risparmio Fiscale IRPEF (direttamente in busta paga)	€ 70,20
<b>Costo effettivo in busta paga</b>	<b>€ 189,80</b>



## I contributi ad ARCO per il lavoratore che aderisce

	Lavoratore prima occupazione antecedente al 29.04.1993	Lavoratore prima occupazione successiva al 28.04.1993
<b>Retribuzione annua</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>contributo Azienda (2,20%)</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>contributo Lavoratore (1,30 %)</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>quota TFR (% su TFR maturando)</b>	<b>(30%) 415,00 *</b>	<b>(100%) 1.380,00</b>
<b>totale versamento</b>	<b>1.115,00</b>	<b>2.080,00</b>
<b>risparmio fiscale IRPEF (in busta paga)</b>	<b>70,20</b>	<b>70,20</b>
<b>costo annuo effettivo **</b>	<b>189,80</b>	<b>189,80</b>

\* N.B. il lavoratore può scegliere di versare anche il 100 %

\*\* 260,00 versamento Lavoratore - 70,20 risparmio fiscale

Il lavoratore che ha aderito ad ARCO versa annualmente, sulla sua posizione previdenziale nel Fondo,

700 euro (contributo Azienda 440 + Lavoratore 260), oltre alla destinazione TFR 415/1.380 euro

a fronte di un costo in busta paga di € 189,80 all'anno (14,60 € al mese)



## I gestori del Fondo ARCO, tassazione sui rendimenti

### ARCO affida la gestione del patrimonio del Fondo a Gestori Finanziari specializzati scelti tramite una gara pubblica:

#### COMPARTO BILANCIATO PRUDENTE

Gestori Finanziari: UnipolSai Assicurazioni, con delega per alcune classi di investimento a J.P. MORGAN Asset Management (UK);  
dal 01/10/2019: Allianz Global Investors, Candriam Luxembourg, Payden & Rygel Global

#### COMPARTO GARANTITO

Gestore Finanziario: UnipolSai Assicurazioni con delega per la parte azionaria a J.P. MORGAN

#### COMPARTO BILANCIATO DINAMICO

Gestore Finanziario: dal 01/10/2019 Allianz Global Investors

### Tassazione agevolata sui rendimenti realizzati dai Fondi Pensione

Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dal Fondo si applica un'imposta sostitutiva delle imposte dei redditi

- ✓ pari al 20%, ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato
- ✓ rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie (azioni, obbligazioni societarie ...; 12,5 Titoli di Stato
- ✓ si stima quindi che mediamente l'aliquota sul risultato netto del Fondo Pensione sia pari al 15,5%



## Rendimenti di mercato sul TFR destinato ad ARCO

Anno	Rend.to netto ARCO % Bilanciato Prudente	Riv.ne netta %	Differenza		Rend.to netto ARCO % Garantito <sup>(2)</sup>	Rend.to netto ARCO % Bilanciato Dinamico <sup>(2)</sup>
		TFR Azienda (1)				
2001	4,33	2,86	1,47			
2002	3,06	3,12	-0,06			
2003	7,1	2,85	4,25			
2004	5,64	2,49	3,15			
2005	8,63	2,63	6			
2006	5,37	2,44	2,93			
2007	2	3,1	-1,1		2,58	-0,12
2008	-10,84	2,7	-13,54		2,26	-17,23
2009	11,87	1,98	9,89		5,4	16,67
2010	3,77	2,61	1,16		0,69	5,19
2011	-1,67	3,45	-5,12		0,92	-0,86
2012	9,22	2,94	6,28		3,74	12,56
2013	6,56	1,71	4,85		2,6	9,86
2014	7,85	1,34	6,51		1,53	6,4
2015	3,49	1,25	2,24		1,5	4,21
2016	3,5	1,49	2,01		0,54	5,53
2017	2,59	1,74	0,85		0,74	5,18
2018	-1,96	1,86	-3,82		-0,98	-4,01
2019	9,15	1,49	7,66		1,67	12,25
2020	2,39	1,25	1,14		2,19	4,70
<b>Rend.to totale cumulato<sup>(1)</sup></b>	<b>118,46</b>	<b>56,44</b>	<b>62,02</b>		<b>25,18</b>	<b>72,90</b>
<b>Media annua<sup>(3)</sup></b>	<b>3,98</b>	<b>2,26</b>	<b>1,72</b>		<b>1,74</b>	<b>4,30</b>

(1) si rivaluta, alla fine dell'anno successivo, del 75% dell'indice ISTAT + 1,5%.

(2) il comparto è stato attivato il 01/07/2007.

(3) calcolata come media composta; per i comparti Garantito e Bilanciato Dinamico si tratta del rendimento dal 01/01/2008 (13 anni), poiché la data di avvio di questi comparti è il 01/07/2007

**I risultati ottenuti possono non ripetersi nel futuro**



# La tassazione delle prestazioni







# Premessa

La fiscalità riservata alla previdenza complementare è complessa, ed è il frutto **di tre importanti riforme** che sono state introdotte dal 1993 in poi costituendo, **di fatto, tre “periodi fiscali”**.

L'ultima riforma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005 che, a partire dal 01/01/2007, ha previsto un regime fiscale di favore per la tassazione delle prestazioni erogate dal Fondo pensione.





# I vantaggi fiscali del TFR versato al Fondo Pensione

Il TFR versato dal 2007 in poi al Fondo Pensione viene tassato con un'aliquota massima del 15% (che si riduce di uno 0,30% per ogni anno successivo al 15mo anno di partecipazione alla previdenza complementare e che può arrivare fino ad un minimo del 9%, dopo 35 anni di iscrizione). Gli anni antecedenti al 2007 si computano fino ad un massimo di 15.

Se invece il TFR viene incassato al termine dell'attività lavorativa in azienda, è soggetto a una tassazione separata agevolata ai fini Irpef **(che può essere minima del 23% fino ad un max del 43%)**.



# Un esempio di come viene tassato il TFR



**Carlo** è un lavoratore dipendente che non ha aderito ad ARCO lasciando la sua quota di TFR in azienda.

Supponiamo che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro.

Al TFR accumulato in Azienda viene applicata una aliquota (media minima) del 23% che può arrivare fino ad un massimo del 43%

	<b>CARLO</b>
TFR dopo 37 anni	100.000
Tassazione Az. = aliq.min <b>23%</b>	<b>23.000</b>
TFR netto liquidato a Carlo	<b>77.000</b>



# Un esempio di come viene tassato il TFR



**Maria** è una lavoratrice dipendente che ha aderito ad ARCO dal 01/01/2007 versando la sua quota di TFR al Fondo Pensione.

Ipotizziamo che il TFR nel fondo pensione si rivaluti nel tempo come il TFR in azienda e che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro. Per effetto del sistema di tassazione, al TFR accumulato in Azienda viene applicata una aliquota (media minima) del 23% mentre sul TFR versato al Fondo Pensione viene applicata una aliquota del 9%.

	MARIA
TFR dopo 37 anni	100.000
Tassazione Fp = aliq.9%	9.000
TFR netto liquidato a Maria	91.000



# Un esempio di come viene tassato il TFR

## LAVORATORE ISCRITTO AD ARCO DA 37 ANNI

Tfr accantonato	Aliquota ARCO	Aliquota Azienda	Imposta ARCO	Imposta Azienda	Risparmio fiscale
100.000	9%	23%	€ 9.000	€ 23.000	€ 14.000



# Come vengono applicate le imposte?

Prima di vedere nel dettaglio come vengono tassate le “prestazioni” del Fondo pensione, **vediamo alcuni principi di carattere generale:**

Per determinare le imposte sulle prestazioni **la normativa richiede che venga applicato il trattamento fiscale in vigore nel momento in cui il capitale è maturato, identificando tre distinti periodi contributivi:**

1. **Capitale maturato fino al 31 dicembre 2000**
2. **Capitale maturato dal 2001 al 2006**
3. **Capitale maturato dall'1 gennaio 2007 in poi.**

Sui capitali maturati in ciascun periodo viene poi fatta un'ulteriore distinzione in base **all'origine** del capitale: in pratica si suddivide il capitale, calcolando la quota che deriva da contributi dedotti e TFR versato, contributi non dedotti, rendimenti della gestione.

Su ognuna delle parti di capitale così calcolate, si applica il trattamento fiscale previsto nel periodo in cui il capitale è maturato.





## La tassazione sulla rendita pensionistica

Quando il lavoratore matura il diritto alla pensione pubblica ha anche la possibilità di chiedere il pagamento della pensione integrativa al Fondo pensione.

Il Fondo Pensione calcola il capitale maturato dal lavoratore e lo converte, in base ai parametri previsti dalle condizioni contrattuali, **nella forma di rendita scelta dal lavoratore tra quelle disponibili.**

Ricordiamo che il Fondo pensione non gestisce direttamente l'erogazione della rendita ma ha stipulato apposite convenzioni con due compagnie Assicurative che svolgono tutti gli adempimenti in qualità di Sostituto di Imposta





## La tassazione sulla rendita pensionistica

Quindi il capitale finale maturato nel Fondo pensione viene frazionato in tre contenitori fiscali, ogni frazione viene poi convertita in rendita e ad ogni parte di rendita viene attribuito il trattamento fiscale in vigore per il periodo di maturazione; in sostanza, si arriva a definire la quota:

1. Tassata in base alle norme in vigore fino al 2000
2. Tassata in base alle norme in vigore dal 2001 al 2006
3. Tassata in base alle norme in vigore dal 2007 in poi
4. Esente da imposta







# La tassazione sulla rendita pensionistica

## TASSAZIONE APPLICATA ALLA PRIMA RATA DI RENDITA

TIPOLOGIA	FINO AL 31/12/2000 M1	2001-2006 M2	DAL 01/01/2007 M3
RENDITA	tassazione ordinaria sull'87,50% dell'imponibile	tassazione ordinaria sull'imponibile (aliquota Irpef)	tassazione sostitutiva max del 15%, min del 9%





# La tassazione della rendita negli anni...

## TASSAZIONE APPLICATA ALLE RATE SUCCESSIVE...

TIPOLOGIA	FINO AL 31/12/2000 M1	2001-2006 M2	DAL 01/01/2007 M3
RENDITA	Aliquota Irpef comunicata al Fondo dal Casellario Inps		tassazione sostitutiva max del 15%, min del 9%
RENDIMENTO	l'87,5% del rendimento è soggetto ad IRPEF	Tassazione rendimenti finanziari al 26%	





# La tassazione in Capitale

Oltre alla conversione totale del capitale in rendita, il lavoratore può scegliere che una parte del capitale maturato (al massimo il 50%) gli venga versata direttamente senza convertirla in rendita.

Esiste poi un caso particolare **in cui è possibile chiedere, al momento del pensionamento, tutto il maturato in forma di capitale**: quando, convertendo il 70% del capitale maturato in rendita, si ottiene un valore che è inferiore alla metà dell'assegno sociale (per l'anno 2020 è pari al 50% di € 5.977,79 calcolato su 13 mensilità, ovvero euro 2.988).

Per semplicità possiamo dire che la capitalizzazione totale è possibile tutte le volte che il capitale finale, al netto delle anticipazioni già erogate, è inferiore a **70/80.000 euro**.

L'importo è variabile perchè dipende dall'età anagrafica e dal sesso. E' necessaria pertanto una valutazione singola e specifica da parte del Fondo al momento della richiesta.





# Quando possiamo riscattare tutto il capitale?

Le somme percepite sotto forma di capitale vengono tassate con un metodo simile a quello applicato alle rendite: il capitale viene ripartito in periodi contributivi e tassato in base alle regole in vigore nel periodo in cui è maturato.

**fino al 31/12/2000**

**dal 2001 al 2006**

**dal 01/01/2007**





# LA TASSAZIONE DEL CAPITALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

## TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>FINO AL 31/12/2000 M1</b>	<b>2001-2006 M2</b>	<b>DAL 01/01/2007 M3</b>
<b>CAPITALE</b>	tassazione separata (aliquota TFR minimo al 23%)	tassazione separata (aliquota TFR minimo al 23%)	tassazione sostitutiva max del 15%, min del 9%





# LA TASSAZIONE DEL CAPITALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

## LIQUIDAZIONE TFR IN AZIENDA AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

PER TUTTO IL PERIODO DI MATURAZIONE

**TFR accumulato**

**tassazione separata sull'imponibile**  
**(aliquota TFR azienda minimo al 23% max al 43%)**





# LE ANTICIPAZIONI E I RISCATTI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

## ANTICIPAZIONI

Per far fronte agli eventi straordinari che possono accadere nella vita, è prevista la possibilità di chiedere un “anticipo” sulle somme maturate. L’anticipazione, a differenza dei riscatti, dà la possibilità di reinvestire successivamente il capitale percepito.

Vediamo quando e perché possiamo richiedere un’anticipazione al Fondo Pensione.





## LE ANTICIPAZIONI E I RISCATTI PRIMA DEL PENSIONAMENTO

- ❑ **Spese sanitarie.** In qualsiasi momento si può richiedere fino al 75% del capitale maturato, per far fronte a spese sanitarie straordinarie che riguardano il lavoratore, il coniuge o i figli.
- ❑ **Acquisto o ristrutturazione prima casa** propria o dei figli. Dopo 8 anni di iscrizione si può chiedere fino al 75% del maturato.
- ❑ **Ulteriori esigenze del lavoratore**, senza necessità di giustificarle. Dopo 8 anni di iscrizione si può chiedere fino a un massimo del 30% del maturato.







# Anticipazioni e tassazione: Fondo pensione e TFR in azienda a confronto- flessibilità

## Richiesta Anticipazione TFR

MOTIVO	FONDO PENSIONE	AZIENDA
Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i propri figli	Decorsi otto anni di iscrizione e per un importo non superiore al <b>75%</b> della posizione individuale	Decorsi otto anni dall'assunzione e per un importo non superiore al <b>70%</b>
Spese sanitarie per sé, coniuge o figli	In qualsiasi momento e per un importo non superiore al <b>75%</b> della posizione individuale	In qualsiasi momento e per un importo non superiore al <b>70%</b>
Altre esigenze (immotivate)	Decorsi otto anni di iscrizione e per un importo non superiore al <b>30%</b> della posizione individuale	Decorsi otto anni e per un importo non superiore al <b>70%</b> e solo in caso di congedi parentali, per la formazione extralavorativa o continua
Richiesta di anticipazione più di una volta	SI	NO





# Anticipazioni e tassazione: Fondo pensione e TFR in azienda a confronto

## Tassazione Anticipazione TFR

MOTIVO	FONDO PENSIONE	AZIENDA
Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i propri figli	Tassazione separata M1 e M2 Tassazione definitiva 23% su M3	Aliquota TFR min 23% max 43%
Spese sanitarie per sé, coniuge o figli	Tassazione separata M1 e M2 Tassazione definitiva 15% su M3	Aliquota TFR min 23% max 43%
Altre esigenze (immotivate)	Tassazione separata M1 e M2 Tassazione definitiva 23% su M3	Aliquota TFR min 23% max 43%





# RISCATTO prima del Pensionamento

Sono previsti alcuni casi in cui è possibile chiedere il “riscatto” della posizione previdenziale. Il riscatto prevede il rimborso del capitale maturato fino a quel momento e non dà la possibilità di reintegrare la propria posizione previdenziale, cosa invece possibile con le anticipazioni.

Il riscatto può essere richiesto:

- In caso di inoccupazione, procedure di mobilità e cassa integrazione**
- In caso di perdita del lavoro**, per dimissioni o licenziamento.
- In caso di perdita dei requisiti** ad esempio perché si cambia settore lavorativo
- In caso di invalidità permanente** che riduca la capacità lavorativa a meno 1/3
- In caso di morte del lavoratore** gli Eredi o i Beneficiari possono chiedere il riscatto totale





# RISCATTO prima del Pensionamento

Sul capitale riscattato viene applicato il trattamento fiscale indicato nelle tabelle.

## Capitale maturato fino al 2000

Importo tassato	Imposta applicata
Il capitale riscattato, dedotti i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua) e dedotta la cosiddetta "franchigia TFR".	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dal Fondo pensione secondo i criteri usati per la tassazione del TFR in azienda.

## Capitale maturato dal 2001 al 2006

Importo tassato	Imposta applicata
Se il riscatto è " <b>volontario</b> " (es.: licenziamento, dimissioni): il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione IRPEF progressiva per scaglioni di reddito.
Se il riscatto è " <b>involontario</b> " (es.: mobilità, cassa integrazione, invalidità): il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dal Fondo pensione secondo i criteri usati per la tassazione del TFR in azienda.





# RISCATTO prima del Pensionamento

## Capitale maturato dal 2007 in poi

Importo tassato	Imposta applicata
<b>Se il riscatto è per inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, invalidità permanente, morte, perdita dei requisiti:</b> il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 15% (che può calare fino al 9% in funzione degli anni di contribuzione).
<b>Se il riscatto è per altre motivazioni, per esempio riscatto immediato per perdita del lavoro:</b> il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 23%.





# RISCATTO prima del Pensionamento

<b>Riscatto parziale 50% per:</b>	<b>Tipo tassazione per ciascun periodo</b>		
	<b>Fino al 31/12/2000</b>	<b>2001-2006</b>	<b>Dal 2007</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON DISOCCUPAZIONE NON INFERIORE AD 1 ANNO E NON SUPERIORE A 4 ANNI;</b></li><li>• <b>RICORSO DA PARTE DELL'AZIENDA A PROCEDURE DI MOBILITÀ;</b></li><li>• <b>RICORSO DA PARTE DELL'AZIENDA A PROCEDURE DI CIG A ZERO ORE DI ALMENO 12 MESI.</b></li></ul>	<b>TASSAZIONE SEPARATA</b>	<b>TASSAZIONE SEPARATA</b>	<b>TASSAZIONE SEPARATA MAX15%, MIN9%</b>





# RISCATTO prima del Pensionamento

<b>Riscatto Totale a causa di:</b>	<b>Tipo tassazione per ciascun periodo</b>		
	<b>Fino al 31/12/2000</b>	<b>2001-2006</b>	<b>Dal 2007</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON DISOCCUPAZIONE SUPERIORE A 4 ANNI;</b></li><li><b>INVALIDITÀ PERMANENTE CHE COMPORTI LA RIDUZIONE DELLE CAPACITÀ DI LAVORO A MENO DI UN TERZO.</b></li></ul>	<b>TASSAZIONE SEPARATA</b>	<b>TASSAZIONE SEPARATA</b>	<b>TASSAZIONE SEPARATA MAX15%, MIN9%</b>





# RISCATTO prima del Pensionamento

<b>Riscatto dell'85%-100% per:</b>	<b>Tipo tassazione per ciascun periodo</b>		
	<b>Fino al 31/12/2000</b>	<b>2001-2006</b>	<b>Dal 2007</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI O LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA</b></li><li><b>SCADENZA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</b></li><li><b>PROMOZIONE A DIRIGENTE</b></li></ul>	<b>TASSAZIONE SEPARATA</b>	<b>TASSAZIONE ORDINARIA</b>	<b>TASSAZIONE SEPARATA AL 23%</b>







# RISCATTO prima del Pensionamento

## Riscatto dell'85%-100% per:

- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO, CON MENO DI 5 ANNI DI ADESIONE AL FONDO (POSSIBILE SOLO IL RISCATTO 100%);
- RICORSO DA PARTE DELL'AZIENDA A PROCEDURE DI MOBILITÀ;
- RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRECEDUTA DA **CIG** ORDINARIA/ STRAORDINARIA;
- ALTRE CAUSE NON DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI (ES. LICENZIAMENTO COLLETTIVO)

## Tipo tassazione per ciascun periodo

Fino al 31/12/2000

2001-2006

Dal 2007

TASSAZIONE  
SEPARATA

TASSAZIONE  
SEPARATA

TASSAZIONE  
SEPARATA AL  
23%





# RITA - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Il lavoratore che ne ha i requisiti può chiedere di ricevere in anticipo il capitale maturato, tutto o anche solo in parte: il capitale viene rimborsato in rate a partire dall'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Per richiedere la RITA il Lavoratore deve:

- Essere iscritto da almeno 5 anni a una forma di previdenza complementare adeguata a contribuzione definita
- Aver maturato almeno venti anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza
- Aver cessato l'attività lavorativa
- Inoltre devono mancare meno di 5 anni a raggiungere l'età per la pensione di vecchiaia

Se l'aderente ha cessato l'attività lavorativa da almeno 2 anni (e in questo caso non deve necessariamente aver maturato 20 anni di contributi) può richiedere la RITA anche se mancano 10 anni all'età per la pensione di vecchiaia.

In ogni caso il capitale richiesto viene ripartito in rate che vengono rimborsate dal momento dell'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.



# RITA

## RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

### TASSAZIONE RITA

TIPOLOGIA	FINO AL 31/12/2000	2001-2006	DAL 01/01/2007
RITA	tassazione sostitutiva max del 15%, min del 9% sull'imponibile		

La RITA ha quindi un trattamento fiscale particolarmente favorevole soprattutto per chi alimenta la propria previdenza complementare da molti anni.

Infatti, in base alle regole ordinarie, la quota di rata che deriva da capitale imponibile maturato prima del 2007 dovrebbe essere tassata con un'aliquota media certamente superiore (dal 23% in su) rispetto al 15% massimo previsto dalla RITA.





## In ultimo da sapere che ...

**ARCO, in quanto sostituto di imposta**, attua in automatico le trattenute previste dalla legge in fase di erogazione delle prestazioni. Queste trattenute in alcuni casi sono a titolo definitivo, in altri casi a titolo provvisorio e necessitano di un conguaglio attraverso il 730.

- (1) la tassazione applicata dal 01/01/2007 in poi è a titolo di imposta definitiva, pertanto non comporterà conguagli successivi da parte dell'amministrazione finanziaria;
- (2) la tassazione separata ante 2007 è definitiva, l'importo non andrà riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo;
- (3) la tassazione ordinaria è quella applicata in busta paga; l'importo andrà dichiarato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.





# Informazioni utili

**Da sapere** che la posizione individuale, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può essere mantenuta presso il fondo pensione e, in qualsiasi momento successivo, l'aderente può richiedere l'erogazione della prestazione o il trasferimento ad altra forma di previdenza.

**Ricorda di comunicare** al Fondo l'ammontare dei contributi non dedotti per evitare la tassazione in fase di liquidazione finale.

## Documenti informativi

Documenti di ARCO: Statuto, Nota informativa, Documento sul regime fiscale, Documento sulle Rendite e sulle Anticipazioni (disponibili sul sito web del Fondo nella Sezione Documenti e Normativa/Documenti di Arco)

## Contatti e Assistenza

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti invitiamo a contattare telefonicamente il Fondo durante gli orari dell'assistenza telefonica oppure scrivere un email all'indirizzo [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)





# Riferimenti normativi

## I riferimenti normativi della previdenza integrativa

### 1. Fino al 31 dicembre 2000:

- Decreto Legislativo nr. 124, del 21 aprile 1993 (prima normativa organica, sia civile che fiscale, sulla previdenza complementare)
- Successive modifiche: Decreto Legislativo 585/93, Legge 335/95, Decreto Legislativo 669/96 (convertito con modifiche nella Legge 30/97)
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 235/E del 9 ottobre 1998

### 2. Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006:

- Decreto Legislativo nr. 47 del 18 febbraio 2000
- Successive modifiche: Decreto Legislativo nr. 168 del 12 aprile 2001
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 29/E del 20 marzo 2001
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 78/E del 6 agosto 2001

### 3. Attualmente in vigore:

- Legge nr. 243 del 23 agosto 2004 e Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005
- Successive modifiche: Legge 296/2006, Decreto Legislativo 28/2007
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007

